REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/83 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1983
che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2],

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che con regolamento n. 225/67/CEE della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/82 [6], sono state determinate le spese di trasformazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole delle quali si deve tener conto in sede di applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 115/67/CEE ; che, essendo tali spese aumentate dopo di allora, è opportuno modificare di conseguenza gli importi fissati dagli articoli 5 e 8 del regolamento n. 225/67/CEE ;

considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE prevede che, qualora le offerte e i corsi riguardino una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo, il suo importo sia modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza riprodotti nell'allegato ;

considerando che le qualità dei semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnate dai principali paesi terzi produttori presentano talune differenze rispetto alle qualità prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza attualmente in vigore per i semi in provenienza da detti paesi ; che occorre fissare detti coefficienti di equivalenza in modo che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue :

1. All'articolo 5, gli importi di cui alla lettera a) : « 4,3 ECU », alla lettera b) : « 5,1 ECU » ed alla lettera c) : « 4,9 ECU » sono sostituiti rispettivamente dagli importi « 4,55 ECU », « 5,4 ECU » e « 5,2 ECU ».

2. All'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, gli importi : « 4,3 ECU » e « 5,1 ECU » sono sostituiti rispettivamente da : « 4,55 ECU » e « 5,4 ECU ».

3. All'articolo 8, terzo trattino, l'importo di « 3,3 ECU » è sostituito da « 3,5 ECU ».

4. La tabella di cui all'allegato è sostituita dal testo seguente :

(ECU/100 kg)

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza :		
— dal Canada	— 0,892	—
— dagli altri paesi terzi	— 0,366	—
B. Semi di girasole	— 0,253	—

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 62.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione